

(N. 271)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa dei Senatori CASTAGNO, DI GIOVANNI, SALVAGIANI, FABBRI, MUSOLINO, TROIANO, ROVEDA, GIUA, LOCATELLI, MARANI e CORTESE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 FEBBRAIO 1949

Scioglimento dell'ente morale Alleanza Cooperativa Torinese.

ONOREVOLI SENATORI. — L'Alleanza Cooperativa Torinese è il più grande organismo cooperativo di consumo del nostro Paese.

Fondata nel 1899 come società di fatto dalle due massime organizzazioni di lavoratori di Torino (l'Associazione generale operai, Società di mutuo soccorso fondata nel 1850, e la Cooperativa ferroviaria, società per azioni fondata nel 1874) in base al *patto di alleanza* stipulato tra le stesse l'8 maggio 1899, poi rinnovato per 99 anni il 27 luglio 1907, si rivelò ben presto come la più efficace arma in possesso dei lavoratori per la lotta contro il caro-vita, svolgendo un'azione assai intensa in tutto il Piemonte.

Secondo i dati ufficiali del bilancio, al 30 aprile 1922, l'Ente disponeva allora di un capitale sociale di lire 500.000, un capitale fisso di lire 8.006.421, contava 21.321 soci ed aveva raggiunto un importo di vendita annuo di circa 80 milioni. Esso funzionava allora a mezzo di 59 spacci alimentari, 10 macellerie, 8 farmacie, 8 calzolerie, un caffè, un risto-

rante, una birreria, tre spacci di stoffe, undici panifici, un mulino, un pastificio, un salumificio, una cantina sociale, una tipografia, uno stabilimento chimico-farmaceutico ed uno enologico, una colonia alpina, una marina, un servizio sanitario, un teatro, una biblioteca popolare, un ricreatorio.

Con l'avvento del fascismo l'Azienda venne eretta in Ente morale - regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363 e successivo regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 121 - mantenendo in vita autonoma le due Società alleate e quindi trasformata nella sua costituzione con il regio decreto-legge 29 giugno 1933, n. 995 che scioglieva le due Società assorbendole nell'Ente unico e successivo regio decreto legge 5 febbraio 1940. Incorporato il patrimonio delle due Società fondatrici nell'Alleanza, questa venne sottoposta alla vigilanza del Ministero delle Corporazioni, con un presidente da esso nominato e con un Consiglio di amministrazione di cui facevano parte, oltre i rappresentanti dei soci, quelli del Co-

mune di Torino, delle Banche e degli Enti finanziatori.

Nella sua nuova struttura la vasta attrezzatura industriale e commerciale dell'Azienda venne a poco a poco smantellata, talchè a fine 1942 i soci erano ridotti a poco più di undici mila, chiuse tutte le macellerie, due farmacie, quasi tutti i panifici, la cantina sociale, la colonia alpina, gli ambulatori, il mulino, il pastificio, la tipografia, molti distributori e sopresse le altre istituzioni ricreative ed educative.

Dopo la liberazione l'Alleanza Cooperativa Torinese ha ripreso in pieno la sua attività cooperativa; alla chiusura dell'ultimo esercizio - 30 aprile 1948 - il bilancio sociale portava questi dati: soci n. 73.232, capitale sociale lire 21.710.700, capitale fisso (immobili, macchine, ecc.) lire 32.377.592, riserva statutaria lire 3.516.144. Le vendite sono salite da 27 milioni mensili nel maggio 1945 a circa 400 milioni mensili negli ultimi mesi del 1948; i distributori alimentari, nei vari centri del Piemonte, sono aumentati a n. 135; sono state ricostituite la colonia Alpina, la birreria, il ricreatorio e sono stati ripristinati tutti i reparti distrutti o danneggiati dalla guerra.

L'Azienda è tuttora retta da un collegio commissariale composto dai signori senatore Castagno Luigi e Marcellino Guglielmo, i quali, interpreti delle aspirazioni della gran massa dei soci, espresse ripetutamente nelle loro Assemblee (ultime quelle del gennaio di questo anno) hanno chiesto l'abrogazione dei provvedimenti adottati dal cessato regime, in base ai quali l'Alleanza era stata eretta in Ente morale, e la sua restituzione alla libera forma cooperativa.

Tale aspirazione non può essere che accolta da un Parlamento democratico e, a tal uopo, si è predisposto l'allegato disegno di legge.

L'articolo 1 dispone lo scioglimento dell'Ente morale Alleanza Cooperativa Torinese, che dovrà essere restituito alle sue finalità istituzionali.

L'articolo 2 devolve all'Ente successore (la cui creazione sarà deliberata dai soci, in armonia alle disposizioni del Codice civile e del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577) il patrimonio appartenente all'Alleanza Co-

operativa Torinese nonchè tutte le attività, passività, diritti ed obblighi, già di pertinenza dell'Alleanza stessa.

Il disegno di legge non prevede il procedimento di liquidazione, cui normalmente si fa luogo in caso di scioglimento di Ente morale, in quanto, come si è accennato, è intendimento unanime dei soci di dare al sodalizio forma di Cooperativa.

Nè si può stabilire l'abrogazione pura e semplice dei vari regi decreti legge-citati, in quanto più non esistono le vecchie Società alleate e la cooperativa ha assunto una forma unitaria che si ritiene definitiva e più consona allo sviluppo dell'Ente.

Tuttavia, non potendosi per ovvie ragioni istituire questo ultimo con provvedimento avente forza di legge, dovendo l'Ente sorgere dalla libera volontà dei soci, manifestata nelle forme stabilite dal Codice civile e dalla legge sulla cooperazione, si è preferito parlare di « Ente successore », al fine soprattutto di chiarire che non vi sarà soluzione di continuità nel funzionamento dell'Alleanza Cooperativa Torinese all'atto della trasformazione dell'Ente.

I successivi articoli 3, 4, 5 e 6 dettano le norme necessarie per attuare la trasformazione predetta.

Con l'articolo 7, al fine di evitare un insostenibile onere fiscale al nuovo Ente, che sarà costituito dai medesimi soci che hanno dato vita all'Ente morale Alleanza Cooperativa Torinese, si stabilisce che l'atto di costituzione del nuovo Ente sarà soggetto ad imposta fissa di registro di lire 80, comprensiva dei diritti di trascrizione e di voltura catastale.

È bene tener presente al riguardo che tale agevolazione ha già un precedente legislativo, in quanto con regio decreto-legge 8 marzo 1934, n. 500, gli atti che consacravano l'assorbimento dei patrimoni delle preesistenti Società Cooperativa Ferroviaria di Consumo e Associazione generale degli operai di ambo i sessi, nell'Ente « Alleanza Cooperativa Torinese » furono assoggettati alla tassa fissa di registro e ipotecaria di lire 10. Sembra, perciò, equo concedere lo stesso trattamento fiscale all'Ente che viene ricostituito su basi democratiche.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al fine di restituire l'Alleanza Cooperativa Torinese alle sue finalità istituzionali, l'Ente morale creato con il regio decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1363, è sciolto.

Restano abrogati i regi decreti-legge 20 gennaio 1927, n. 121 e 29 giugno 1933, n. 995.

Art. 2.

Il patrimonio appartenente all'Ente morale Alleanza Cooperativa Torinese viene trasferito all'Ente successore, che verrà costituito mediante deliberazione dei soci, secondo le disposizioni del Codice civile e del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e che diventa titolare di tutte le attività e passività dell'Ente disciolto e subentra in tutti i suoi diritti, obblighi ed impegni di qualunque natura, compresi i contratti di lavoro con i dipendenti dell'Ente stesso.

Art. 3.

I Commissari dell'Ente soppresso restano in carica sino alla nomina degli Amministratori del nuovo Ente.

Art. 4.

I Commissari debbono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, convocare i soci dell'Ente disciolto per deliberare l'atto costitutivo e lo Statuto del nuovo Ente.

Art. 5.

I soci dell'Ente disciolto hanno facoltà, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di chiedere il rimborso al valore nominale delle quote versate, qualora non intendano far parte del costituendo Ente.

Art. 6.

Entro quindici giorni dall'iscrizione della nomina degli Amministratori del costituendo Ente presso il Tribunale civile di Torino, i Commissari straordinari debbono consegnare ai medesimi le attività patrimoniali dell'Ente disciolto ed il bilancio relativo al tempo della loro gestione.

Art. 7.

L'atto di costituzione del nuovo Ente, sarà soggetto all'imposta fissa di registro di lire 80, comprensiva della trascrizione e dei diritti di voltura catastale.

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.